

ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale
JAMMIN CULTURE APS

In data 04/05/2021 presso la sede di via Carlo Alberto Dalla Chiesa SNC a Rose (CS) si sono riunite le seguenti persone:

Francesco Massaro nato a Salerno il 13/1/92 e residente in Laurignano (CS) Via Specola SNC, MSSFNC92A13H703I;

Mario Lo Polito nato a Cosenza il 13/06/1990 e residente in Cosenza (CS) Via Popilia 252/R, LPLMRA90H13D086M;

Massimiliano Padovan nato a Milano il 04/09/1991 e residente in Rose (CS) c.da Varrolate 27/A, PDVMSM91P04F205F;

Rodolfo Capoderosa nato a Cosenza 23/09/83 e residente in Rende (CS) C\da Dattoli 338, CPDRLF83P23D086K;

Simone Puntillo nato a Cosenza, 26/02/1993 e residente in Cosenza (CS) Via Guglielmo Marconi 50, PNTSMN93B26D086R;

Federica Barca nata a Cosenza il 02/03/1993 e residente in Cosenza (CS) via Giambattista d'Amico 37, BRCFRC93C42D086Y;

Wanda De Caro nata a Taranto il 11/11/1985 e Residente a Cetraro (CS) loc. Arvara SNS. DCRWND85S51L049K.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Francesco Massaro, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Rodolfo Capoderosa quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche nonché delle norme vigenti in materia un'associazione avente la seguente denominazione: **JAMMIN CULTURE APS** da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa Snc nel Comune di Rose(CS), e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative sia in ambito regionale che nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporterà la modifica del presente Statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende perseguire i seguenti scopi:

- promuove iniziative di natura culturale-ricreativa per fornire momenti di impegno culturale sociale e civile e nel contesto della cittadinanza attiva;
- valorizzare ogni iniziativa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale, musicale ed editoriale;
- promuovere iniziative in vari aspetti della cultura, sia per i soci che per la collettività per mezzo della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione;
- promuovere l'affermazione dei valori della democrazia attraverso l'espressione artistica musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
- promuovere e diffondere la cultura della musica attraverso la creazione di eventi musicali quali concerti, masterclass e seminari, jam session fra musicisti;
- promuovere e diffondere la cultura del cinema attraverso la creazione di approfondimenti cinematografici e con l'organizzazione di festival a tema;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre associazioni, scuole ed altro.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Francesco Massaro

Vice – Presidente: Mario Lo Polito

Segretario: Rodolfo Capoderosa

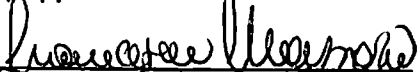
Tesoriere: Massimiliano Padovan

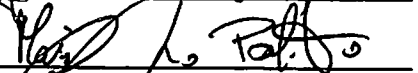
Consigliere: Simone Puntillo

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

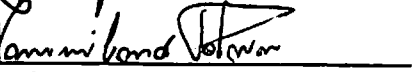
ART. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore). Ai sensi dell'art. 82 c. 5 Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore), il presente atto viene registrato in esenzione d'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto

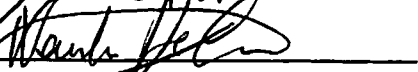
Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
JAMMIN CULTURE APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: JAMMIN CULTURE APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, snc, in Rose, e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporterà la modifica del presente Statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti.

ARTICOLO 2 - SCOPO E FINALITA'

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

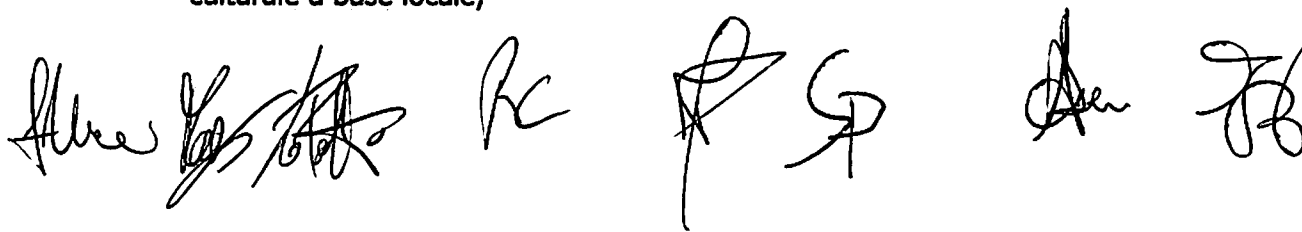
Scopo dell'associazione è:

- a) Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica di ogni forma di arte
- b) Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni.
- c) Promuovere e favorire manifestazioni, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico.
- d) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento.
- e) Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale, valorizzazione del patrimonio storico- artistico
- f) Diffondere ideali di solidarietà, di legalità ed uguaglianza, volontariato
- g) Promuovere attività inerenti la corretta cultura all'educazione nutrizionale ed alla valorizzazione gastronomica locale

ARTICOLO 3 - LE ATTIVITA'

L'Associazione, che svolge attività di promozione e utilità sociale e non ha scopo di lucro, si prefissa le finalità di promuovere, sviluppare e coordinare, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, le iniziative e le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso:

- Promozione e gestione di mostre, eventi culturali, convegni, spettacoli, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali,
- Promozione della crescita del benessere delle persone attraverso una attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico;
- Promozione di iniziative culturali che siano anche espressione di un'originale attività culturale a base locale;



- Promuovere attraverso sponsorizzazione dell'informazione relativa alla dietetica e nutrizione, le attività legate alla cultura gastronomica, alla valorizzazione e qualità di prodotti locali e biologici ed al benessere psicofisico.
- Promozione delle attività di formazione attraverso gestione dei corsi di aggiornamento teorico/pratici nel settore artistico rivolti a studenti, stagisti, nonché ad utenti esperti in grado di operare nei campi del fine associativo specificato nello statuto,
- Promozione di corsi di specializzazione e formazione nell'ambito delle discipline scientifiche, storiche, artistiche e conservative;
- Promozione di campagne ed attività di fund raising, la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati
- Promozione di attività editoriale attraverso pubblicazione di collane editoriali, di atti di convegni, periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività letterale.
- Promuovere e diffondere la cultura della musica attraverso la creazione di eventi musicali quali meeting, manifestazioni, concerti, spettacoli artistici di ogni genere, organizzazione di concorsi artistici e premi in omaggio a personalità, masterclass e seminari, jam session fra musicisti;
- Promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- Promuovere attività in ambito sociale con iniziative e progetti, volti all'integrazione dei diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze culturali
- Collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari
- Ideazione ed organizzazione di progetti formativi in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché di attività di studio e ricerca in ambito sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuoverne il benessere psico-fisico;
- Promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale tramite anche la promozione di forme di dialogo e coordinamento tra diversi enti con finalità analoghe; organizzazione di incontri, dibattiti, presentazioni, seminari, convegni, conferenze, riunioni informative, manifestazioni, laboratori, corsi e stages, workshop, mostre, attinenti gli scopi sociali
- Organizzazione di giornate ecologiche e campi di lavoro per il recupero ambientale e per la gestione, anche in forma associata, di aree naturali protette ed oasi naturalistiche

ART. 4

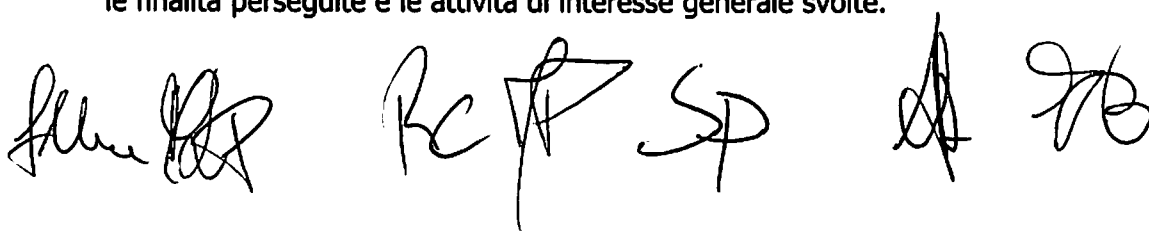
(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, d'ora in avanti denominato CONSIGLIO DIRETTIVO nel presente statuto, una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Council of Directors (Consiglio Direttivo) who have approved the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del CONSIGLIO DIRETTIVO, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CONSIGLIO DIRETTIVO, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari**: coloro che intendono far parte in modo attivo dell'associazione e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci sostenitori**: coloro che sostengono l'associazione col versamento di una quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo ma per i quali non è previsto il diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci onorari**: coloro che non versano alcuna quota sociale ma per i quali l'associazione prevede onoreficenze sulla base del loro sostegno non solo economico alle attività associative.

ART. 5 (Volontari)

I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfaitario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.6 (Quote associative)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 7
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno l'**obbligo** di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- non operare a danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per morosità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART.10
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

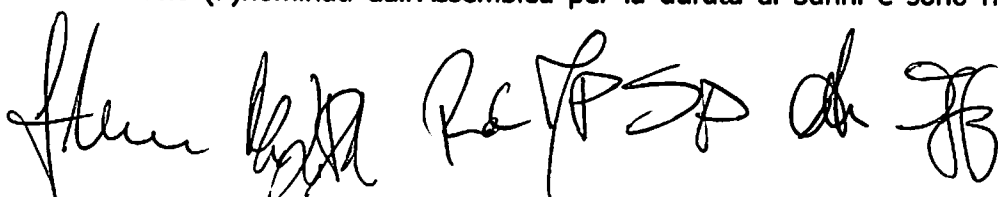
L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti minimo tre (3) e massimo sette (7) nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli



amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 **(Segretario-Tesoriere)**

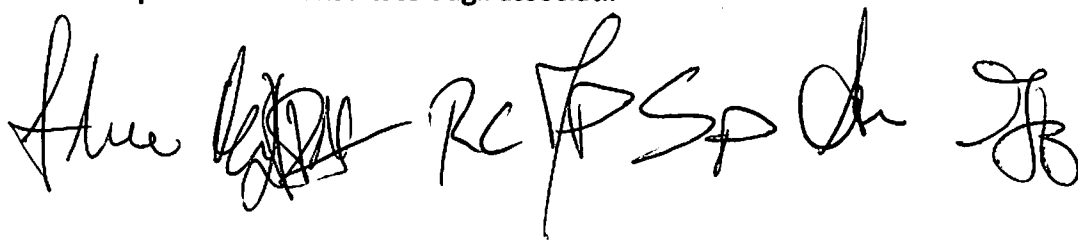
Il Segretario ed il Tesoriere, se ritenuto necessario, vengono scelti tra i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO nel corso della prima seduta utile. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del CONSIGLIO DIRETTIVO, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci. Qualora il segretario fosse impedito a partecipare alle riunioni, ne svolgerà le funzioni un membro del CONSIGLIO DIRETTIVO, incaricato al momento dal Presidente o dal Vice-presidente nel corso della seduta. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno compilati insieme al Consiglio Direttivo.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Alme', followed by a signature that looks like 'RC', then 'SP', and finally a stylized signature that could be 'JF' or 'JB'. There are also some other less distinct marks and initials scattered around.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al Presidente dell'associazione nonché ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- Agevolazioni fiscali previste per le ASP
- sostegno alle attività dell'associazione di promozione sociale (Aps): le risorse sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. A valere su queste risorse, continua a essere erogato il contributo in favore degli enti privatizzati di cui al decreto n. 616 del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977: detti enti devono rendicontare entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore solo se iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e se costituite e operative da almeno un anno
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

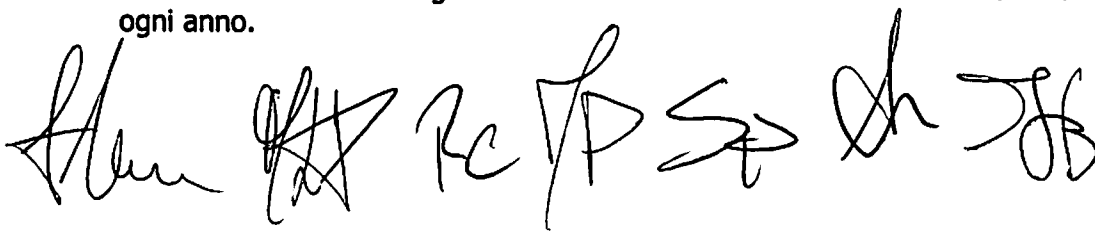
Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the administrative body of the association. The signatures are stylized and vary in length, with some appearing to be initials or short names.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero superare i centomila euro annui, l'associazione sarà tenuta, secondo le norme vigenti, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora l'associazione sarà tenuta a costituirne uno.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo emediante consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).

Come specificato in una circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.

ART. 21

(Somministrazione)

Non è ritenuta commerciale (v. art. 148 TUIR), per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai soci presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili, purché l'attività possa considerarsi "strettamente correlata" a quelle istituzionali. L'esenzione vale anche per il caso in cui l'associazione locale sia solamente affiliata ad una aps.

L'affiliazione permette anche di avviare l'attività con semplice SCIA; in mancanza, è necessaria l'autorizzazione.

I locali dove si trova lo spaccio / bar riservato ai soci dell'associazione / circolo privato devono rispettare dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92:

- essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo / ente
- non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici
- all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

L'art. 70, co. 2, prevede che "Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti" professionali per la somministrazione.

Per le associazioni di promozione sociale con finalità assistenziale riconosciuta dal ministero, l'art. 85 ribadisce che la somministrazione svolta nelle sedi, a favore dei soci, senza pubblicità e in modo strettamente correlato alla finalità dell'associazione non costituisce attività commerciale.

Per le organizzazioni di volontariato ed enti filantropici, l'art. 84 non considera commerciale la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Flu. ~~AT~~ RC TF SP Ah JB